



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE DOGANE

Ufficio Tariffa e Classificazione

AVVISO

INTEGRAZIONE IN TARIC DEL REGOLAMENTO (CE) 1907/2006 CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH)

Roma, 28 febbraio 2023 – Ad integrazione di quanto già diramato con TAR 2023-011, prot.78607/RU, in merito alla comunicazione da parte dei competenti Servizi della Commissione europea dell'avvenuta integrazione in TARIC delle misure relative alle sostanze chimiche pericolose di cui all'allegato XVII del reg. (CEE) 1907/2006, c.d. "REACH", si rappresenta quanto segue.

Come noto, il predetto regolamento introduce, al fine della tutela della salute umana e dell'ambiente, una serie di misure disciplinate nei Titoli VII e VIII del regolamento citato, nei confronti dei prodotti elencati rispettivamente negli Allegati XIV e XVII.

I Servizi della Commissione europea hanno provveduto a implementare nella banca dati TARIC le misure di cui sopra, inizialmente (01/10/2019), con riferimento alle sostanze per le quali l'immissione sul mercato è subordinata al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla Commissione stessa (*Cfr.* Titolo VII-Allegato XIV Reg. c.d. "REACH") e, successivamente (10/02/2023), con riguardo alle restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi (*Cfr.* Titolo VIII- Allegato XVII Reg. c.d. "REACH"). In relazione alle suddette prescrizioni, il regolamento prevede, inoltre, alcune deroghe per entrambe le fattispecie (autorizzazione e restrizioni).

A. SOSTANZE CHIMICHE SOTTOPOSTE AD AUTORIZZAZIONE – All. XIV

Le sostanze chimiche incluse nell'Allegato XIV possono essere importate nel territorio dell'UE o immesse sul mercato solo se autorizzate da una singola Decisione della Commissione UE (articolo 56, punti 1 e 2). L'inserimento nella dichiarazione doganale del numero identificativo dell'autorizzazione REACH concessa all'importatore è obbligatoria (nonché in allegato l'autorizzazione stessa) e consente la più celere verifica del rispetto dei requisiti previsti, accelerando lo sdoganamento delle merci, a vantaggio dei traffici commerciali interessati.

Si riportano di seguito i codici documento associati alle sostanze (allegato XIV) che richiedono un'autorizzazione o, se previste, le relative esenzioni, che devono essere indicati nella dichiarazione doganale.

Codice documento	Descrizione	osservazioni
C073	Autorizzazione REACH, a norma del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907/2006	Documento cartaceo. Indicare il numero di autorizzazione e non di registrazione.
Y105	Esenzione generica dall'autorizzazione REACH (articolo 56 del regolamento (CE) n. 1907/2006)	Attestazione sotto la responsabilità del dichiarante
Y109	Esenzione specifica dall'autorizzazione REACH (usi o categorie di usi esentati elencati all'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006)	Attestazione sotto la responsabilità del dichiarante
Y115	Esenzione dall'obbligo di autorizzazione di cui al titolo VII in virtù dell'articolo 2, punti 5 e 8, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)	Attestazione sotto la responsabilità del dichiarante

Tabella 1

Ad ogni buon fine, si precisa che la consultazione, nella banca dati TARIC, del codice NC di interesse consente l'individuazione del codice documento da indicare nel caso concreto e fornisce chiarimenti di dettaglio reperibili nelle Note appositamente create dalla Commissione (es.: CD728, CD729, CD740).

B. RESTRIZIONI RELATIVE A TALUNE SOSTANZE PERICOLOSE – All. XVII

Secondo l'articolo 67 del Regolamento c.d. "REACH", una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, per la quale l'Allegato XVII contiene una restrizione, non può essere fabbricata, immessa sul mercato o utilizzata a meno che non sia conforme alle condizioni stabilite nella colonna 2 dell'allegato stesso.

L'operatore doganale che rispetti le suddette condizioni, al momento della presentazione della dichiarazione doganale, non è tenuto all'esibizione di un certificato o prova dell'adempimento, ma deve attestare, mediante l'indicazione dei codici documento tipo "Y", sotto la propria responsabilità e a pena di sanzioni previste per dichiarazioni false o mendaci, di avervi provveduto.

Si riportano di seguito i codici documento richiesti nel caso di restrizioni e relative deroghe (Allegato XVII):

Codice documento	Descrizione	Osservazioni
Y106	Rispetto delle restrizioni REACH definite nella colonna 2 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006	Attestazione sotto la responsabilità del dichiarante che il prodotto è conforme in quanto rispetta le restrizioni previste.
Y110	Esenzioni dalle restrizioni REACH ai sensi dell'articolo 67, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006	Attestazione sotto la responsabilità del dichiarante che il prodotto è esentato dalle valutazioni di conformità di cui al codice Y106 per motivazioni specifiche di cui all'art. 67 (es: importazione per attività di ricerca e sviluppo scientifico).
Y113	Prodotto non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Allegato XVII)	Attestazione sotto la responsabilità del dichiarante che il prodotto, pur avendo un codice NC a cui sono associate in TARIC le misure in questione, non è compreso nell'elenco di cui all'allegato XVII.

Tabella 2

Per ogni approfondimento a riguardo, si segnala che nella consultazione della TARIC, sarà utile prestare attenzione alle Note tipo CHM, in cui si fa riferimento al numero della specifica restrizione di cui alla colonna 1 dell'allegato XVII^[1].

oooooooo

Per maggiori informazioni si fa rinvio alla consultazione della TARIC e alla lettura del regolamento (UE) 1907/2006, disponibile al seguente link:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20221217&qid=1677511636211&from=IT>

Per ogni ulteriore informazione relativa alla NC dei prodotti chimici interessati dalle predette prescrizioni, si fa rinvio alla consultazione della banca dati ECICS (*European Customs Inventory of Chemical Substances*) al seguente link:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ecics/chemicalsubstance_consultation.jsp?Lang=en

[1] Ad esempio *cf.* CM0012, che riporta “REACH - Allegato XVII - Voce n.12”.